



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione siciliana

composta dai signori magistrati:

dott. Vincenzo Lo Presti

Presidente

dott. Giuseppe Colavecchio

Consigliere

Dott. Marco Smioldo

Consigliere

Dott. Francesco Albo

Consigliere

dott.ssa Giuseppa Cernigliaro

Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 62/A/2024

nel giudizio di appello in materia di conto iscritto al **n. 6860** del registro

di segreteria, depositato in data 19 maggio 2023, promosso da:

- **TRIOLO Giovanna**, nata a Castelvetro (TP) il 7 ottobre 1962,
rappresentata e difesa dall'avv. Pieranna Filippi del Foro di Trapani,
giusta procura in atti, con domicilio digitale presso l'indirizzo p.e.c. del
difensore: pieranna.filippi@avvocatitrapani.legamail.it;

contro

- **l'Ufficio di Procura generale** presso la Sezione giurisdizionale di
Appello della Corte dei conti per la Regione siciliana;

- **la Procura regionale** presso la Sezione giurisdizionale della Corte
dei conti per la Regione siciliana;

nonché nei confronti di

- **Azienda sanitaria provinciale di Trapani**, in persona del legale

rappresentante *pro tempore*;

per la riforma della sentenza n. 142/2023 della Sezione giurisdizionale di appello della Corte dei conti per la Regione siciliana del 15/02/2023, pubblicata il 15/03/2023 e notificata in pari data;

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli atti e documenti di causa;

Uditi, alla pubblica udienza del 14 marzo 2024, l'Avvocato Pieranna Filippi, per l'appellante, e il V.P.G. dottoressa Maria Luigia Licastro, per l'Ufficio di Procura Generale presso la Sezione giurisdizionale di appello per la Regione siciliana,

Ritenuto in

FATTO

La sig.ra Giovanna Triolo, agente contabile dell'ASP di Trapani incaricata della riscossione dei diritti veterinari presso il distretto veterinario di Castelvetro (TP), è stata chiamata a rispondere di un ammanco di euro 6.059,61 relativo all'esercizio 2020, giusta richiesta del Magistrato relatore sul conto giudiziale, depositata il 6 giugno 2022.

Il conto giudiziale era stato inizialmente parificato dall'amministrazione ma, con deliberazione del Commissario Straordinario dell'Azienda sanitaria n.726 del 26 maggio 2022, la parifica era stata revocata, essendo state riscontrate delle irregolarità, concernenti le entrate registrate e non riversate, riguardanti anche altri conti presentati dalla stessa agente contabile per diverse annualità. Più in dettaglio, per il 2020, a fronte di riscossioni pari ad euro 8.250,23, risultavano riversati

solo 2.190,62 euro, con una differenza a debito di euro 6.059,61.

Costituitasi in giudizio con il patrocinio dell'Avv. Pieranna Filippi, la sig.ra Triolo evidenziava che il suo ufficio non era dotato di cassaforte o armadio blindato, per la custodia degli incassi quotidiani in contanti, e che l'Ufficio del Servizio veterinario del Distretto di Castelvetro, negli ultimi anni, aveva subito tre traslochi, con conseguente trasferimento di tutta la documentazione.

I Giudici di prime cure, rilevando che l'agente contabile non aveva fornito alcuna prova a discarico per giustificare l'addebito imputatole, hanno dichiarato irregolare il conto giudiziale n.72741 e condannato la sig.ra Triolo al pagamento della somma di euro 6.059,61, oltre interessi legali e spese di giudizio.

Con atto di appello depositato il 19 maggio 2023 e notificato alle controparti il 12 maggio 2023, la sig.ra Triolo, rappresentata e difesa dall'Avv. Pieranna Filippi, chiede l'annullamento della sentenza impugnata articolando i seguenti motivi di gravame:

1) *“Sull'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui si afferma che l'agente riscuotitore avrebbe omesso di riversare le somme riscosse in tesoreria”*

A detta dell'appellante, la mancata implementazione da parte dell'ASP di Trapani di un sistema di gestione delle entrate a cui gli agenti contabili avrebbero dovuto attenersi, ivi compresa la messa a disposizione del modello 21, ha impedito di risalire ai versamenti che l'agente contabile è certa di avere eseguito. Se l'appellante avesse avuto a disposizione il mod. 21 avrebbe, tempo per tempo, provveduto

a registrare le quietanze, con numero e data, rendendo del tutto automatico il riscontro su cui oggi è controversia.

La signora Triolo si dice sorpresa dalla revoca della parifica del conto giudiziale e precisa di non aver avuto la possibilità di approntare una difesa completa ed adeguata in quanto non ha avuto più a disposizione i documenti della gestione, essendo stata nel frattempo licenziata senza preavviso a decorrere dall'8 ottobre 2022. Sostiene inoltre che tutta la documentazione contabile, compresa quella relativa all'ammanco che le viene contestato, dovrebbe trovarsi presso l'istituto tesoriere (Unicredit) custodita dal cassiere responsabile, Sig. *Omissis*. Sul punto, rimarca di essere impossibilitata a difendersi a causa del rifiuto opposto da Unicredit all'istanza di accesso agli atti ed ai documenti contabili relativi alla vicenda in oggetto; lamenta infatti che l'Unicredit non abbia esattamente riscontrato le richieste istruttorie dell'amministrazione, avendo fornito una risposta solo parziale, senza indicare, cioè, integralmente i versamenti eseguiti dall'appellante.

2) "Sotto altro profilo si censura la legittimità della sentenza oggi appellata nella parte in cui i primi Giudici hanno ritenuto che non potesse pronunciarsi l'improcedibilità del giudizio di conto, non sussistendo nel caso di specie una ipotesi di omessa parificazione del conto giudiziale quanto piuttosto un intervento in autotutela su di un conto previamente parificato ritenendo, altresì, neppure meritevole di tutela l'affidamento ingenerato nella Sig.ra Triolo sull'intervenuta parifica del conto giudiziale dell'anno 2020"

Secondo la prospettiva dell'appellante, con tale ragionamento i primi

Giudici avrebbero omesso di valutare, l'incidenza causale che ha assunto, nella presente fattispecie, l'intervenuta parifica del conto giudiziale sulla possibilità concreta della Sig.ra Triolo di difendersi efficacemente in giudizio. È indubbio, secondo l'appellante, che la parifica del conto abbia ingenerato un legittimo affidamento circa la correttezza del proprio operato e che la successiva revoca, adottata a distanza di tempo, non era assistita da una puntuale istruttoria nei confronti dell'Istituto Tesoriere Unicredit, il quale dispone di elementi a discarico dell'agente contabile, a tutt'oggi negati all'appellante.

Conclusivamente, chiede l'integrale riforma della sentenza appellata e, in via istruttoria, l'acquisizione dall'ASP di Trapani e/o dall'Istituto Tesoriere Unicredit spa di copia del giornale di cassa di tutte le operazioni dei versamenti in contanti, ivi comprese quelle annullate e/o stornate, eseguite nel corso del 2020 contenenti gli estremi della versante Triolo Giovanna, di copia delle quietanze di riscossione dell'anno 2020 emesse a fronte dei pagamenti in contanti effettuati dalla Sig.ra Triolo Giovanna, nella qualità di versante, nonché di copia di tutti gli ordinativi di riscossione del 2020 emessi in favore dell'Asp di Trapani riferiti alle predette operazioni di incasso.

L'Ufficio di Procura Generale, in data 9 ottobre 2023, ha presentato le sue conclusioni rammentando che, nell'ambito dell'ordinamento contabile, l'ammanco di somme di denaro conduce alla responsabilità dell'agente con inversione dell'onere della prova nel senso che, per essere liberato dall'obbligazione, l'agente contabile deve dimostrare che l'ammanco costituisce diretta conseguenza di caso fortuito o di

forza maggiore, a lui non imputabile.

Il pubblico ministero ha anche evidenziato che, nel caso di specie, l'appellante non ha prodotto alcuna concreta prova a discarico e, quanto alle censure formulate nell'atto di gravame, ha affermato che la parifica di un conto giudiziale costituisce un procedimento amministrativo che, ricorrendone i presupposti, è suscettibile di un intervento in autotutela amministrativa; tale provvedimento può essere sottoposto al vaglio del giudice amministrativo ma il profilo della legittimità dell'atto è del tutto indifferente ai fini della responsabilità dell'agente contabile innanzi alla Corte dei conti.

In conclusione, l'Ufficio di Procura generale ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.

Il 20.10.2023 l'Avv. Filippi ha depositato l'atto di proroga delle indagini in corso nei confronti dell'odierna appellante per l'ipotesi di reato prevista dall'art. 314 c.p., autorizzata dal G.I.P. del Tribunale di Marsala e notificatole in data 27.09.2023, ed uno schema in bianco di Modello 21.

All'udienza del 9.11.2023, su richiesta di parte appellante e stante la mancata opposizione del pubblico ministero, il Collegio ha disposto il differimento della trattazione del giudizio al 14.3.24, in attesa di conoscere le determinazioni della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala in merito al procedimento in corso nei confronti della sig.ra Triolo.

All'udienza del 14 marzo 2024, l'Avv. Filippi, per l'agente contabile appellante, ha riferito di non essere a conoscenza di ulteriori

aggiornamenti in ordine alle indagini penali, ha indi ripercorso le proprie argomentazioni difensive insistendo per l'accoglimento del proposto gravame; il rappresentante dell'Ufficio di Procura ha fatto rinvio alla propria memoria chiedendo il rigetto dell'appello. Nessuno è intervenuto per l'ASP di Trapani.

Considerato in

DIRITTO

1. In via del tutto preliminare, occorre respingere l'istanza di integrazione istruttoria perché superflua; la causa infatti è stata adeguatamente istruita e risultano acquisiti al fascicolo i documenti necessari a definire le questioni proposte dall'appellante.

Quanto alla supposta incompletezza del prospetto riepilogativo trasmesso dall'istituto bancario cassiere Unicredit (denominato "*Estrazione dal database sospesi – regolarizzati al 5.1.2023*"), va osservato che i cinque introiti ivi riportati, afferenti all'annualità 2020 e complessivamente ascendenti ad euro 2.190,62, sono del tutto coincidenti con l'attestazione apposta sul conto giudiziale dalla responsabile dell'U.O.C. dei Servizi finanziari dell'ASP di Trapani, dottoressa *Omissis*, in sede di parifica del conto del 10.6.2021, nonché con l'ulteriore attestazione, resa dalla medesima responsabile nell'ambito dell'istruttoria condotta dal Servizio conti giudiziali della Sezione regionale, contenuta nel file "*provvisori di entrata a reversali 2020*". Non si vede, pertanto, come mai l'appellante oggi dubiti dell'eshaustività del *report* dell'Unicredit, laddove la stessa attestazione di parifica del conto precisava che "*...le somme versate ed incassate*

in contanti, pari ad euro 2.190,62, non hanno evidenziato discordanze con le scritture contabili dell'ente". In altri termini, il riscontro condotto dall'amministrazione ha accertato che gli incassi in contanti ricevuti dall'appellante sono stati riversati presso l'istituto tesoriere mentre gli ammanchi contestati si riferiscono alle somme versate dagli utenti con bollettino postale (cfr. le note di contestazione inviate dall'amministrazione).

Per le rassegnate ragioni, le richieste di ordine istruttorio non possono ricevere favorevole considerazione.

2.1. Avuto riguardo alle criticità rilevate dalla Sezione di primo grado e al primo motivo di gravame proposto dall'appellante, appare senz'altro degna di rilievo la circostanza che l'agente contabile, nel redigere il conto, non abbia specificato quali importi sono stati riscossi in contanti, e riversati al Tesoriere, e quanto è stato invece riscosso sul conto corrente postale poiché il conto giudiziale non è stato redatto sul previsto modello 21 né con modalità a questo corrispondente.

L'obiezione dell'appellante, secondo la quale vi sarebbe un concorso di responsabilità dell'amministrazione che ha trascurato di fornire il modello ufficiale, è priva di pregio in quanto il modello costituisce un allegato al relativo provvedimento di approvazione, ossia il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194, ed è facilmente rinvenibile con una semplice ricerca sul *web*.

In ogni caso, va osservato che la contabile incaricata, con l'uso dell'ordinaria diligenza, avrebbe dovuto comunque annotare gli estremi delle quietanze di versamento nel modello in uso nonché custodire

diligentemente copia dei bollettini di versamento; l'indisponibilità del modello ufficiale, infatti, non è di ostacolo all'adozione di tali elementari accorgimenti gestionali.

Non appare, inoltre, convincente la tesi dello smarrimento della documentazione a corredo del conto giudiziale, atteso che la circostanza dell'intervenuto trasferimento dei locali, oltre che riferirsi ad un arco temporale molto ampio, è stata solo genericamente affermata.

Ancora, priva di pregio è l'ulteriore argomentazione dell'assenza di un armadio in uso esclusivo; anche in questo caso si tratta di una mera affermazione dell'appellante che non trova puntuale riscontro documentale, non essendo state prodotte in giudizio eventuali richieste, formulate all'amministrazione dall'agente contabile, di dotazione di armadi blindati o di casseforti.

Gli argomenti, pertanto, addotti dalla difesa come esimenti della condotta dell'appellante sono del tutto sforati di prova.

Per quanto concerne, nello specifico, l'addebito contestato alla signora Triolo, va intanto osservato che l'ASP di Trapani, con la missiva prot. n. 67828 del 24/05/2022 e successiva nota di sollecito prot. n. 73827 del 08/06/2022 ha richiesto all'agente contabile chiarimenti sulle somme rendicontate, non essendovi corrispondenza tra gli introiti riportati nel Registro corrispettivi, quelli relativi alle singole fatture emesse nel 2020 e quelli versati sul conto aziendale presso l'Istituto di Tesoreria Unicredit, con un conseguente ammanco di euro 6.059,61.

La mancata concordanza tra i rendiconti resi dalla Triolo (riferiti alle annualità 2018, 2019 e 2020), i dati della contabilità aziendale e le

somme versate dagli utenti tramite bollettino postale ha dunque determinato l'adozione da parte del Commissario straordinario dell'Azienda sanitaria della delibera n. 726 del 26 maggio 2022 con cui si è provveduto a revocare parzialmente in autotutela la precedente deliberazione n. 660 del 24/06/2021 di parifica dei conti giudiziali per l'esercizio 2020, limitatamente alle parti in cui veniva approvato il conto giudiziale oggetto dell'odierna controversia.

L'appellante non ha riscontrato la suddetta richiesta di chiarimenti né ha reperito la documentazione mancante sebbene l'iniziativa in parola fosse antecedente al suo licenziamento, avvenuto l'8 ottobre 2022, e dunque l'interessata, ancora in servizio, avesse modo di rinvenire la documentazione fornendo tutti gli elementi a propria discolpa.

Non ha neppure pregio la censura rivolta all'operato dell'Unicredit, in ragione di quanto già esposto al precedente punto 1) sulla concordanza, all'epoca della resa del conto giudiziale e della relativa parifica, dei dati corrispondenti ai versamenti per cassa eseguiti dall'agente contabile presso gli sportelli della filiale di Castelvetro dell'Unicredit.

2.2. Quanto agli obblighi che fanno capo all'agente contabile, si ricorda che costui è assoggettato alla responsabilità di cui all'art. 194 del *"Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato"*, approvato con R.D. n. 827/1924, per maneggio di denaro pubblico. Inoltre, ai sensi della disposizione dianzi citata, gli agenti contabili, per essere discaricati, devono fornire la prova che le mancanze o la diminuzione del denaro siano avvenuti per causa di

forza maggiore o per fatti ad essi non imputabili, e non per propria negligenza. In ogni caso, non vi può essere discarico (ovvero esenzione da responsabilità) quando gli agenti contabili abbiano usato irregolarità o trascuratezza nella tenuta delle scritture corrispondenti e nelle spedizioni o nel ricevimento del denaro e delle cose mobili (art. 194, comma 2, Regolamento contabilità).

La disposizione in questione attribuisce, dunque, al contabile l'onere di provare di avere esattamente adempiuto ai propri doveri nella gestione del denaro pubblico, secondo l'ordinario riparto dell'onere della prova, che attribuisce al soggetto che eccepisce di essere esente da responsabilità, cioè di avere correttamente adempiuto ai propri obblighi, di provare l'avvenuto loro esatto adempimento (*ex plurimis*, Corte conti, Sez. II di appello, n. 279/2019, Sez. III di appello n. 96/2019 e Sez. appello Sicilia n. 154/2012).

Date tali premesse, il Collegio ritiene che, nella fattispecie in esame, tenuto conto della documentazione versata in atti, tale prova liberatoria non sia stata fornita dall'appellante e perciò il primo motivo di appello deve essere rigettato.

3. Quanto al secondo motivo di gravame, la mancata parifica del conto giudiziale non costituisce causa di improcedibilità del giudizio di conto, non essendo espressamente prevista dalla legge, in particolare dagli articoli 145 e ss. del decreto legislativo n. 174 del 2016 (codice della giustizia contabile).

Infondata appare poi la prospettazione difensiva circa l'affidamento che l'appellante aveva riposto nell'avvenuta iniziale parificazione del

conto giudiziale. In primo luogo, infatti, la sede in cui l'agente contabile può ricevere il proprio discarico è unicamente il giudizio di conto innanzi alla Corte dei conti; in secondo luogo, si evidenzia che la revoca è avvenuta in un lasso temporale abbastanza ristretto e che la sig.ra Triolo ha avuto modo di regolarizzare la propria posizione quando era ancora in servizio.

Ancora, alcun legittimo affidamento poteva avere ingenerato nell'appellante la precedente parifica del conto in quanto, a ben guardare, l'attestazione di parifica, apposta sul conto giudiziale in data 10.6.2021, era soltanto parziale in quanto il responsabile dell'area finanziaria ha trascritto manualmente, in calce al conto, la seguente precisazione: *"Si attesta che le somme rendicontate sono comprensive dei versamenti effettuati dagli utenti tramite bollettino postale. Le somme incassate e versate in contanti, pari ad euro 2.190,62, non hanno evidenziato discordanze con le scritture contabili dell'ente"*.

Dato il tenore del visto, la vera e propria parifica ha dunque riguardato soltanto le somme riscosse in contanti e riversate dall'appellante all'Unicredit mentre, per gli introiti pervenuti nel conto corrente postale dell'azienda sanitaria, non è stata resa alcuna attestazione di concordanza con le scritture contabili dell'amministrazione.

Anche il secondo motivo di appello viene quindi respinto.

4. In conclusione, l'addebito attribuito all'agente contabile per l'annualità 2020, pari ad euro 6.059,61, oggetto di statuizione nella sentenza di primo grado, appare formalmente coerente, in ragione degli incassi registrati nel conto giudiziale in questione e delle somme

effettivamente riversate all'amministrazione.

L'appello proposto deve quindi essere rigettato con integrale conferma della sentenza di primo grado n. 142/2023.

5. L'appellante va conseguentemente condannata alle spese per il presente grado di giudizio, che si liquidano in favore dello Stato, come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando,

- respinge l'appello proposto dall'agente contabile Triolo Giovanna con integrale conferma della sentenza di primo grado n. 142/2023.

Condanna l'appellante alle spese di giudizio, che si liquidano in euro 48,00 (euro quarantotto,00) in favore dello Stato.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 14 marzo 2024.

Il Relatore

Il Presidente

Giuseppa Cernigliaro

Vincenzo Lo Presti

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Il Collegio, ravvisati i presupposti applicativi dell'art. 52, del d.lgs. 196/2003, e dell'art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

dispone con decreto

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3, di detto art. 52, nei riguardi dei soggetti estranei al presente giudizio.

Il Presidente

Vincenzo Lo Presti

(firmato digitalmente)

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.

Palermo, 12/04/2024

Il Funzionario preposto

Dott.ssa Pietra Allegra

(firmato digitalmente)

In esecuzione del provvedimento del Collegio, ai sensi dell'art. 52, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti estranei al giudizio.

Palermo, 12/04/2024

Il Funzionario preposto

Dott.ssa Pietra Allegra

(firmato digitalmente)